



Ufficio del Lavoro Portuale, Amministrazione del Personale e Demanio
Settore demanio

Ordinanza n. 36 DEL 10/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ACCOSTI MOLO ITALIA

Il Sottoscritto Mario Sommariva

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**

Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2020

Premesso:

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Visto:

- che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all'articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
- l'art. 6 c. 4 lett. e) della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni,

relativamente all'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

- l'articolo 8, comma 3 lettera m) per il quale il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- l'articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94 e s.m.i., per il quale il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'Autorità di Sistema Portuale;
- l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porto di La Spezia, è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;

Considerato:

- che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale della Spezia i beni e le aree demaniali marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;
- che con verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;
- l'ordinanza 93/2016 dell'Autorità portuale relativa alla disciplina degli accosti del molo Italia;
- l'ordinanza 33/2017 dell'Autorità portuale relativa alla disciplina degli accosti del 2° braccio del molo Italia, a parziale modifica dell'ordinanza 93/2016;
- l'ordinanza n. 105/2019 dell'Autorità di Sistema Portuale relativa ai tratti di banchina Revel e secondo braccio molo Italia riservati all'ormeggio dei pescherecci;
- che con ordinanza 113/2018 è stata modificata la regolamentazione degli accosti del primo braccio del

molo Italia al fine di individuare temporaneamente accosti idonei all'ormeggio dei rimorchiatori e delle unità nautiche dei VV.F. anzidette per consentirne l'operatività in condizioni di sicurezza fino al ripristino delle strutture di ormeggio di calata Malaspina;

- il verbale di riunione tenutasi in data 7.03.2019 presso la Capitaneria di Porto della Spezia al fine di individuare un accosto presso il primo braccio del molo Italia del porto della Spezia dedicato all'imbarco e allo sbarco di persone dalle unità da diporto e da unità da trasporto passeggeri in ambito locale;
- l'ordinanza 26/2019 dell'Autorità di Sistema Portuale relativa alla disciplina degli accosti del 1° braccio del molo Italia, a modifica dell'ordinanza 93/2016 e 113/2018;
- il verbale della riunione tenutasi in data 12.02.2020 al fine di pervenire ad un miglior utilizzo degli ormeggi al primo braccio del molo Italia in considerazione degli spazi disponibili, migliorando le condizioni di ormeggio in sicurezza delle imbarcazioni del Gruppo Ormeggiatori del Golfo della Spezia, Corporazione Piloti del Porto della Spezia e struttura galleggiante ad uso ristoro;
- le note della Capitaneria di Porto assunte a prot. 3758 e 3895 rispettivamente in data 20.02.2020 e 24.02.2020;
- l'ordinanza n. 4/2007 dell'A.p. con la quale sono state integrate le norme che regolano la circolazione dei pedoni ed autoveicoli in genere, compresa la sosta, nelle aree della passeggiata Morin e molo Italia;
- l'ordinanza n. 11/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale relativa alla disciplina degli accosti del 1° e 2° braccio del molo Italia;
- la nota con cui la Rimorchiatori Riuniti Spezzini – Imprese Marittime e Salvataggi S.r.l. ha comunicato che in riferimento all'ordinanza n. 11/2020, la stessa non necessita più dell'ormeggio riservato sul primo pontile galleggiante del molo Italia;
- la conseguente necessità di provvedere ad una nuova regolamentazione del molo Italia;
- visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto con nota assunta al prot. 12164 in data 08.06.2021 in merito all'emanazione della presente ordinanza per quanto di competenza, ai soli fini di sicurezza della navigazione e di maritime security;

ORDINA

Art. 1

Regolamentazione accosti molo Italia

Dalla data di emissione della presente ordinanza, fino al termine delle necessità, la regolamentazione degli accosti del molo Italia è modificata come di seguito indicato e illustrato in planimetria allegata:

primo braccio

- a) i primi 35 metri di banchina a partire dalla radice del molo Italia sono riservati all'ormeggio e manovra delle unità nautiche di servizio della Capitaneria di Porto;
- b) i successivi 13 metri di banchina sono riservati all'ormeggio di struttura galleggiante con le seguenti prescrizioni particolari:
 - dovrà essere assicurato adeguato servizio di vigilanza degli ormeggi del galleggiante;
 - dovrà essere garantita idonea reperibilità telefonica in caso di particolari necessità;
 - il galleggiante dovrà essere spostato in caso di mutate esigenze relative all'attuale disposizione degli ormeggi, consistenza e caratteristiche delle unità G.C.;
- c) di seguito per una lunghezza di 18 metri la banchina è riservata all'ormeggio delle unità nautiche del Gruppo Ormeggiatori del Golfo della Spezia;
- d) i successivi 15 metri di banchina sono riservati all'ormeggio delle unità nautiche della Corporazione Piloti del Porto della Spezia;
- e) gli ulteriori 11 metri di banchina sono destinati per l'approdo delle unità da trasporto passeggeri in ambito locale L.O.A. (lunghezza fuori tutto) massima 35 (trentacinque) metri; le predette unità devono ormeggiarsi in "andana" (prua a banchina) e sostare per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri senza l'ausilio di ancore (ad eccezione dei casi di emergenza e/o avarie improvvise che dovranno essere immediatamente comunicati alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera della Spezia);
- f) i successivi 12 metri di banchina sono destinati per l'approdo dei natanti ed imbarcazioni da diporto, incluse le unità ad uso commerciale (noleggio e locazione); le predette unità devono sostare esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri senza l'ausilio di ancore (ad eccezione dei casi di emergenza e/o avarie improvvise che dovranno essere immediatamente comunicati alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera della Spezia);
- g) i successivi 5 metri di banchina e specchio acqueo limitrofo al primo pontile galleggiante lato Capitaneria di Porto per un'ampiezza di 5 metri, sono riservati all'ormeggio all'inglese delle unità nautiche dei Vigili del Fuoco, fino alla ricollocazione in calata Malaspina;
- h) l'altro lato del primo pontile galleggiante è riservato per l'approdo delle unità da trasporto passeggeri in

ambito locale L.O.A. (lunghezza fuori tutto) massima 35 (trentacinque) metri; le predette unità devono ormeggiarsi in “andana” (prua a banchina) oppure all’”inglese” a fianco pontile, e sostare per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri senza l’ausilio di ancore (ad eccezione dei casi di emergenza e/o avarie improvvise che dovranno essere immediatamente comunicati alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera della Spezia);

in caso di necessità potranno ormeggiare tender provenienti da navi crociera per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco di personale tecnici o equipaggio (no passeggeri) senza l’ausilio di ancore;

- i) il secondo pontile galleggiante è riservato all’ormeggio dei rimorchiatori in armamento addetti al servizio di rimorchio del porto, per i trasferimenti temporanei dall’ormeggio di calata Malaspina, quando necessario;
- j) i successivi 29 metri di banchina sono riservati all’ormeggio all’inglese di unità nautica, a seguito di contratto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e relativo noleggior, destinato al Porto della Spezia per il servizio di intervento rapido per la riduzione, il contenimento ed il recupero di idrocarburi, di sostanze dagli stessi derivate, di olii minerali ed altre sostanze tossico nocive.

Secondo braccio

- k) i primi 110 metri di banchina sono riservati all’ormeggio dei rimorchiatori in armamento addetti al servizio di rimorchio del porto. Lo stesso tratto di banchina per una profondità di tre metri è riservato ad area di servizio degli stessi rimorchiatori per lo svolgimento delle attività, deposito attrezzature di ormeggio e accesso ai rimorchiatori, carico e scarico materiali;
- l) i successivi 60 metri di banchina sono riservati all’ormeggio dei pescherecci, preventivamente autorizzati dall’A.d.S.P. mediante concessione demaniale. Lo stesso tratto di banchina per una profondità di tre metri, è riservato ad area di servizio degli stessi pescherecci, per lo svolgimento delle attività, il deposito di reti in uso, nonché il carico/scarico dei materiali e del pescato. È vietato il deposito in banchina di rifiuti e/o materiali diversi dalle reti in uso.

Art. 2

Divieti

È fatto divieto ai non autorizzati di occupare anche temporaneamente le banchine e gli specchi acquei di cui all'art. 1.

È fatto inoltre divieto ai non autorizzati il transito e/o occupare le aree di servizio riservate ai rimorchiatori e pescherecci di cui all'art. 1; tali aree di servizio dovranno essere opportunamente segnalate e/o transennate con apposito cartello "divieto di accesso ai non autorizzati".

Art. 3 **Accesso mezzi alle banchine**

Al molo Italia, nelle aree di servizio dei pescherecci di cui all'art. 1, è consentito l'accesso e la sosta temporanea dei mezzi di servizio ai pescherecci per il trasporto del pescato.

Al molo Italia, nelle aree di servizio dei pescherecci e dei rimorchiatori di cui all'art. 1 è inoltre consentito l'accesso e la sosta temporanea dei mezzi muniti di apposito permesso di accesso rilasciato dall'Autorità Portuale per il carico/scarico materiali.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico/scarico.

I mezzi non potranno essere lasciati incustoditi.

Il transito dei mezzi dovrà avvenire a passo d'uomo ed è consentito a rischio e pericolo degli interessati che sono tenuti ad osservare ogni più idonea norma cautelare soprattutto in relazione al pericolo di caduta in mare ed al transito dei pedoni.

Dovranno essere adottate le dovute precauzioni per evitare pericoli a cose o persone che transitano nelle zone prospicienti.

Art. 4 **Deroghe**

È fatta salva la possibilità dell'Autorità di Sistema Portuale di accordare, per accertate necessità, permessi in deroga ai divieti e limitazioni di cui agli articoli precedenti, a speciali condizioni e cautele.

Potrà essere consentito l'approdo temporaneo in eventuali tratti liberi di banchina del molo Italia, esclusivamente a pescherecci per soste in transito e/o in caso di emergenza (condizioni meteo avverse, guasti, ecc.) a seguito di autorizzazione della Capitaneria di Porto e/o della A.d.S.P.

Art. 5 **Occupazioni abusive**

Le imbarcazioni che occuperanno abusivamente i tratti di banchina indicati all'art. 1, come anche occupazioni abusive delle aree di servizio dei pescherecci e rimorchiatori, saranno oggetto di rimozione

d'ufficio a spese degli interessati, salva applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalla vigente normativa.

Art. 6 **Responsabilità e prescrizioni**

Gli utilizzatori delle banchine e degli specchi acquei di cui alla presente ordinanza sono ritenuti a tutti gli effetti responsabili, per cui dovranno adottare, a propria cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

In ogni caso, nessuna responsabilità, a qualunque titolo, potrà essere attribuita all'Autorità di Sistema Portuale.

In particolare i diritti di terzi devono essere salvi, riservati e rispettati.

Dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare eventuali inquinamenti.

Gli ormeggi dovranno essere opportunamente assicurati anche in considerazione delle condizioni meteo-marine.

Gli utilizzatori delle banchine di cui alla presente ordinanza dovranno inoltre provvedere a mantenere le aree in stato decoroso, a sgomberarle e ripulirle da eventuali rifiuti ed inoltre dovranno provvedere alla riparazione dei danni eventualmente effettuati.

La presente non esime gli utilizzatori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività de quo.

Art. 7 **Sanzioni**

I trasgressori delle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, ai sensi del Codice della Navigazione e/o della vigente normativa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi di legge.

Art. 8 **Disposizioni finali**

Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.

La planimetria allegata è parte integrante della presente ordinanza.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e
Marina di Carrara



IL PRESIDENTE

SOMMARIVA MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

